

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2001, n. 10

Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto disciplina, ai sensi del Titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di seguito definito decreto legislativo, l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 2
Compiti dei Comuni

1. I comuni, nel rispetto dei criteri regionali di cui al comma 7, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dei criteri stessi:

- a) approvano il piano del commercio su aree pubbliche, determinando l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio dell'attività, individuando i mercati o le fiere, approvando i relativi regolamenti, le modalità di assegnazione dei posteggi, determinando i settori merceologici dei singoli posteggi all'interno dei mercati e nei posteggi isolati, oltre che le eventuali tipologie merceologiche dei singoli posteggi, la superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti;
- b) individuano le aree nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale;
- c) fissano gli orari del commercio su aree pubbliche sulla base dei criteri regionali previsti all'articolo 13;
- d) stabiliscono il periodo di svolgimento dell'esercizio stagionale per periodi inferiori all'anno con un minimo di trenta giorni;
- e) stabiliscono il calendario annuale delle deroghe al divieto di svolgimento dei mercati domenicali o festivi e dei mercati straordinari di cui all'articolo 8, comma 3;

f) stabiliscono, ai sensi dell'articolo 28, comma 16 del decreto legislativo, le procedure per il rilascio dell'autorizzazione, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare il rispetto dei principi del procedimento fissati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai comuni spetta inoltre:

- a) il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, all'esercizio del commercio su aree pubbliche sui posteggi ed in forma itinerante;
- b) la conversione d'ufficio delle autorizzazioni nei casi e con le modalità di cui all'articolo 14;
- c) il subingresso del titolo autorizzativo per il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda;
- d) la sospensione, la revoca dell'autorizzazione nonché l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 del decreto legislativo.

3. I piani delle aree adottati ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 e della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 mantengono la loro efficacia per quanto non in contrasto con la presente legge e con il decreto legislativo.

4. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui al comma 6, i piani delle aree di cui al comma 3 devono essere adeguati ai criteri regionali.

5. Al fine di assicurare gli adempimenti, in caso di inerzia da parte dei comuni, la Regione provvede, previa diffida ad ottemperare, adottando le disposizioni necessarie che restano in vigore fino all'emanazione delle specifiche norme comunali.

6. I comuni, in sintonia con la programmazione commerciale regionale per il commercio su aree private di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37, promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e insulari, con la definizione di specifiche agevolazioni, fino all'esenzione dei tributi e di altre entrate di competenza, per le attività effettuate su posteggi situati in comuni e frazioni con popolazione inferiore a tremila abitanti, nelle zone periferiche delle città e negli altri centri di minori dimensioni.

7. La Giunta regionale, sentite le associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva i criteri cui i comuni devono attenersi per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità di svolgimento e di partecipazione alle fiere.

Art. 3

Rilascio delle autorizzazioni con posteggio

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'en-

trata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri procedurali per il rilascio delle autorizzazioni con posteggio e, sulla base dei dati forniti dai comuni, pubblica almeno ogni quattro mesi nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto l'elenco di posteggi liberi.

2. Il rilascio delle autorizzazioni comprese quelle stagionali, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo, è effettuato dal comune nel cui territorio è situato il posteggio.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo abilita anche all'esercizio in forma itinerante nel territorio regionale nonché alle fiere che si svolgono in tutta Italia.

4. In occasione di manifestazioni straordinarie il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso comune.

5. Ciascun operatore, nell'ambito dello stesso mercato, può essere concessionario di non più di due posteggi, fatti salvi i diritti già acquisiti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche in caso di subingresso ad eccezione dell'ipotesi di successione mortis causa.

Art. 4

Rilascio delle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo è rilasciata dal comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o di ubicazione della sede legale, se società.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante e nelle fiere su tutto il territorio nazionale; abilita inoltre alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago con l'obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19 del decreto legislativo e con l'osservanza di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo.

3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi, può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal comune ed è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.

4. L'operatore può esercitare l'attività in forma itine-

rante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

Art. 5

Revoca e sospensione delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
- b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;
- c) si trovi in una delle situazioni previste all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo.

2. Il sindaco, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.

3. L'autorizzazione è sospesa dal sindaco nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo.

Art. 6

Subingresso delle autorizzazioni

1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo, a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare, è subordinato ad autorizzazione.

2. La richiesta di subingresso, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata dal subentrante a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività in caso di atto tra vivi ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare e per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l'attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.

3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità per il subentrante di continuare l'attività

senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa domanda di subingresso:

- a) al comune sede del posteggio, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo;
- b) al comune di residenza del subentrante, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo;
- c) al comune del Veneto che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, in caso di subentrante non residente nel Veneto.

4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

5. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.

6. In caso di subentro in imprese con posteggio la relativa concessione scade al compimento del decennio dalla data fissata nell'atto originario di rilascio.

7. La domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di una piccola impresa commerciale rilasciata a seguito di cessione o di affidamento di gestione dell'azienda, effettuati con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del Codice civile, consente di proseguire l'attività del dante causa senza interruzioni nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.

Art. 7

Tipologie di mercati e riconoscimento da parte della Regione

1. La Regione, su istanza del comune interessato, riconosce con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente i mercati di nuova istituzione nonché le modifiche o le variazioni dei mercati esistenti.

2. Sono definite le seguenti tipologie di mercati:

- a) posteggi isolati: mercati costituiti da un gruppo di posteggi fino a cinque;
- b) mercati minori: mercati costituiti da un numero di posteggi da sei a venti;
- c) mercati maggiori: mercati costituiti da un numero di posteggi superiore a venti;
- d) mercatini dell'antiquariato e del collezionismo: mercati che si svolgono anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico e sul suolo privato in convenzione con il comune, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare l'antiquariato, le

cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;

- e) mercati straordinari: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati;
- f) mercati a merceologia esclusiva: mercati in cui le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che possono anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa.

3. I mercati, previa convenzione con il comune, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori.

4. Per i mercati di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2, che si svolgono con frequenza quotidiana, per almeno cinque giorni alla settimana è necessario il rilascio o la conversione di un'unica autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo.

Art. 8

Mercati domenicali e festivi

1. E vietata l'istituzione di nuovi mercati nei giorni domenicali e festivi fatti salvi quelli già istituiti alla data del 24 aprile 1998.

2. Durante lo svolgimento dei mercati di cui al comma 1 è consentito ai commercianti al dettaglio in sede fissa di tenere aperti i propri esercizi.

3. I comuni entro il 30 settembre dell'anno precedente predispongono un calendario annuale dei mercati, da definirsi con i tempi e le modalità previste per il commercio al dettaglio in sede fissa, prevedendo sia gli spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive sia le eventuali deroghe, che possono anche non coincidere con le analoghe deroghe alla chiusura degli esercizi previste per il commercio al dettaglio in sede fissa.

4. I mercati settimanali che cadono in una giornata festiva devono essere anticipati o posticipati oppure effettuati in deroga, nella medesima giornata, come previsto nel calendario di cui al comma 3.

5. Si applicano al commercio su aree pubbliche le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in materia di orari commerciali per le località a prevalente economia turistica e per le città d'arte.

6. In caso di effettuazione di mercatini dell'antiquariato e del collezionismo di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), le deroghe alla chiusura degli esercizi del com-

mercio al dettaglio in sede fissa sono limitate a non più di 8 giornate all'anno, già individuate nel calendario di cui al comma 3.

Art. 9

Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo

1. Ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, come definiti dall'articolo 7, comma 2, lettera d), partecipano gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e ad essi si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata sul suolo pubblico, ivi compreso il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.

2. Ai mercatini di cui al comma 1 possono partecipare anche operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale.

3. Gli operatori non professionali di cui al comma 2 partecipano ai mercatini fino ad un massimo di sei volte all'anno.

4. Agli operatori di cui al comma 2 non è richiesta l'autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo; gli stessi devono osservare le seguenti disposizioni:

- a) munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia dell'operatore nonché sei appositi spazi per la vidimazione. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita; è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di una volta nell'anno solare dal comune di residenza, che conserva un apposito elenco. Per i residenti in comuni al di fuori del Veneto è competente il Comune di Venezia;
- b) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino;
- c) vendere beni di valore non superiore ciascuno a lire cinquecentomila; tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale sulla base delle variazioni ISTAT del costo della vita.

5. I comuni in cui si svolgono i mercatini di cui al presente articolo sono tenuti a:

- a) tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 partecipanti a tali manifestazioni;
- b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 lettera a);
- c) distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti.

6. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, effettuate dagli operatori non professionali, i comuni applicano la sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni e comunque la confisca delle attrezzature e della merce. I comuni introitano i proventi di tali sanzioni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

7. L'istituzione dei mercatini di cui al presente articolo è deliberata dal comune, che ne approva il regolamento, nel rispetto della programmazione di cui all'articolo 2 ed è riconosciuta dalla Regione con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

8. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento, la partecipazione, la gestione, le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i mercatini di cui al presente articolo.

9. Il comune può affidare la gestione dei mercatini a soggetti privati o ad associazioni di categoria, con le modalità previste nel provvedimento di cui al comma 8.

10. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, nell'ambito dei mercatini è necessaria l'autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo.

Art. 10

Esercizio dell'attività negli aeroporti, stazioni e autostrade

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche negli aeroporti, stazioni e autostrade è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore; con il suo consenso il comune può eventualmente prevedere l'istituzione di posteggi in tali aree.

Art. 11

Fiere

1. Nelle fiere, come definite dall'articolo 27, comma 1, lettera e) del decreto legislativo è previsto il rilascio della concessione decennale del posteggio con le modalità e le priorità previste dai criteri regionali di cui all'articolo 2.

2. Alle fiere possono partecipare tutti gli operatori muniti dell'autorizzazione per l'attività di commercio su aree pubbliche.

3. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti salvi i casi di assenza per i motivi richiamati all'articolo 5, comma 1, lettera b), comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 12

Monitoraggio del commercio su aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto legislativo ed in

armonia con quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37, i comuni trasmettono ogni tre mesi alla Regione e alla Camera di commercio territorialmente competente, gli elenchi dei provvedimenti autorizzatori emessi.

2. Entro il 15 ottobre di ogni anno i comuni devono inviare alla Regione, al fine della predisposizione di un calendario regionale dei mercati, una comunicazione che riporti per ogni mercato o per i posteggi isolati:

- a) dati identificativi, luogo e denominazione;
- b) giorno di svolgimento;
- c) settori merceologici con rispettivo numero di posteggi;
- d) orario di vendita;
- e) numero dei posteggi riservati agli agricoltori;
- f) servizi di mercato;
- g) i dati delle autorizzazioni itineranti concesse dal comune;
- h) ogni ulteriore elemento utile riguardante la situazione del commercio su aree pubbliche nel proprio territorio.

Art. 13

Criteri per gli orari del commercio su aree pubbliche

1. Gli orari del commercio su aree pubbliche nei posteggi ed in forma itinerante vanno raccordati dal sindaco con gli orari previsti per il commercio al dettaglio in sede fissa, così da garantire un corretto equilibrio tra le diverse forme di distribuzione commerciale e favorire il servizio fornito al consumatore.

2. Gli operatori che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche con posteggio assegnato ai sensi della presente legge, possono essere autorizzati dal comune ad osservare gli orari previsti per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti in sede fissa.

Art. 14

Norme transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza alcuna necessità di conversione si applicano le seguenti disposizioni:

- a) le autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) della legge 28 marzo 1991, n. 112 rilasciate dai comuni del Veneto ai sensi della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 danno diritto ad esercitare l'attività oltre che nel relativo posteggio e nelle fiere, in forma itinerante all'interno del territorio regionale;
- b) le autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge n. 112/1991 rilasciate dai comuni del Veneto ai sensi della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 danno diritto ad esercitare l'attività nel territorio regionale e in tutto il territorio nazionale, oltre che nelle fiere, in forma

itinerante, nonché al domicilio del consumatore, nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398 non ancora convertite ai sensi dell'articolo 19 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248 devono essere convertite nelle nuove autorizzazioni di cui all'articolo 28 comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo, a seconda che l'attività venga rispettivamente svolta con posteggio od in forma itinerante e sempre che sia stata comunicata la conversione di cui al citato articolo 19 d.m. n. 248/1993 per lettera raccomandata, entro il 30 giugno 1997. In caso contrario l'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398 e le eventuali concessioni di posteggio devono essere revocate dai comuni che le hanno rilasciate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La conversione è effettuata d'ufficio dal comune competente nelle seguenti ipotesi:

- a) subingresso;
- b) conversione di autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 398/1976.

4. Ove l'operatore interessato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non provveda al ritiro dell'autorizzazione già convertita dal comune ai sensi della legge n. 112/1991, la stessa perde efficacia e deve essere revocata dal comune.

5. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), i comuni non possono rilasciare nuove autorizzazioni con posteggio.

6. Le spese per l'attività delegata ai comuni ai sensi della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 sono erogate dalla Regione con riferimento ai titoli rilasciati dagli stessi fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Fino al 31 dicembre 2001 ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8.

8. Dall'entrata in vigore della presente legge gli operatori non professionali di cui al comma 2 dell'articolo 9 devono altresì osservare le disposizioni previste dalle lettere b) e c) del comma 4 del medesimo articolo e, per la loro violazione sono assoggettati alle sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 9.

Art. 15

Abrogazione

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 dell'articolo 14 è abrogata la legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 e perdono efficacia i relativi provvedimenti attuativi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 aprile 2001

Galan

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Compiti dei Comuni
- Art. 3 - Rilascio delle autorizzazioni con posteggio
- Art. 4 - Rilascio delle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante
- Art. 5 - Revoca e sospensione delle autorizzazioni
- Art. 6 - Subingresso delle autorizzazioni
- Art. 7 - Tipologie di mercati e riconoscimento da parte della Regione
- Art. 8 - Mercati domenicali e festivi
- Art. 9 - Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo
- Art. 10 - Esercizio dell'attività negli aeroporti, stazioni e autostrade
- Art. 11 - Fiere
- Art. 12 - Monitoraggio del commercio su aree pubbliche
- Art. 13 - Criteri per gli orari del commercio su aree pubbliche
- Art. 14 - Norme transitorie e finali
- Art. 15 - Abrogazione

Dati informativi concernenti la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale

- 3 - Struttura di riferimento
- 4 - Note agli articoli
- 5 - Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 12 settembre 2000, dove ha acquisito il n. 48 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Fontana, Tiozzo e Campa;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1 e 3 in data 15 settembre 2000;
- La 3^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 19 gennaio 2001, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Gaetano Fontana, ha esaminato e approvato a maggioranza dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 febbraio 2001, n. 2367;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 6 marzo 2001;
- Il Commissario del Governo, con nota 30 marzo 2001, n. 405/23110, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione con la seguente osservazione: Circa l'art. 14 comma 1, la omessa previsione di procedure di conversione riguardo le autorizzazioni rilasciate ai sensi della previgente normativa di settore potrebbe determinare difficoltà ai fini della rilevazione dei dati di consistenza degli operatori a livello nazionale, considerato che le tre tipologie di autorizzazione previste dalla previgente normativa, sono state sostituite da due sole tipologie, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. n. 114/1998.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con l'emanazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, entrato in vigore il 24 aprile 1999, lo Stato ha dato avvio alla riforma dell'intero settore del commercio: sono cambiate in modo molto innovativo le norme riguardanti il commercio fisso su aree private mentre non sono mutate in quantità altrettanto rilevante le precedenti disposizioni relative al commercio su aree pubbliche.

In questo settore, che nel Veneto rappresenta da solo circa il venticinque per cento del volume complessivo di attività commerciale, va sottolineato soprattutto il diverso atteggiamento che finalmente lo Stato ha ritenuto di adottare a livello di competenze nei confronti delle Regioni: la precedente normativa prevedeva una competenza regionale non solo in materia di programmazione, ma anche di

gestione operativa, evidentemente non riconoscendo adeguatamente il vero ruolo delle Regioni all'interno dell'ordinamento. La nuova legge statale finalmente ripartisce tra Regioni e Comuni le diverse competenze, riservando alle prime la programmazione generale e l'emanazione di direttive e criteri sui diversi aspetti della materia ed ai secondi la gestione delle attività operative, oltre che una specifica competenza ad approvare la programmazione all'interno del proprio territorio.

Il D.Lgs. n. 114/1998 supera dunque le distinzioni previste dalla precedente legge 28 marzo 1991, n. 112 in autorizzazioni regionali e comunali, peraltro già limitate per l'utilizzo della delega ai Comuni operata da quasi tutte le Regioni, fra cui il Veneto. La nuova normativa prevede lo svolgimento con due soli tipi di autorizzazione (definite di tipo A e di tipo B) in relazione all'attività con posteggio o in forma itinerante; la prima è rilasciata dal Comune sede del posteggio e consente anche l'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale; la seconda è rilasciata dal Comune di residenza, ha validità su tutto il territorio nazionale ed abilita all'attività in forma itinerante, oltre che alla vendita a domicilio del consumatore, nonché nei locali dove lo stesso si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.

Nella legge regionale sono state recepite pertanto le novità della riforma e si è preferito definire in legge solo i principi generali che regolano l'attività di commercio su aree pubbliche nella nostra Regione stabilendo un rinvio ad appositi criteri o atti di indirizzo, di competenza della Giunta regionale, per gli aspetti procedurali.

Ai Comuni spetta il compito, previa consultazione con le associazioni di categoria più rappresentative, di approvare appositi provvedimenti programmatici contenenti il piano del commercio su aree pubbliche con l'indicazione, tra l'altro, dell'ubicazione dei mercati, dei posteggi, delle zone interdette a tale tipo di commercio, delle tipologie merceologiche e dei settori dei singoli posteggi. Sempre compito dei Comuni, in sintonia con quanto previsto dalla nuova legge regionale sul commercio fisso, n. 37/1999, è di prevedere specifiche agevolazioni (esenzione di tributi, e di altre entrate di competenza), nei posteggi o mercati situati in Comuni o frazioni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Spetta ai Comuni provvedere alla fissazione degli orari dell'attività su aree pubbliche, raccordandoli il più possibile con quelli previsti per il commercio fisso, stabilendo eventuali deroghe specifiche al divieto di attività nei giorni domenicali o festivi, in analogia comunque con le norme statali previste per i negozi.

Per quanto riguarda aspetti più operativi i Comuni stabiliscono le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio delle autorizzazioni, il termine entro cui le domande devono ritenersi accolte in mancanza di comunicazione del diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare il rispetto dei principi del procedimento fissati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai

Comuni spetta inoltre il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, la conversione delle autorizzazioni disciplinate dalle leggi precedentemente vigenti e il completamento delle conversioni previste da tali norme; il subingresso del titolo autorizzativo per il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda; la sospensione, la revoca del titolo autorizzativo nonché l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge vigente.

La nuova norma regionale stabilisce le regole riguardanti l'utilizzo dell'autorizzazione di tipo A), con posteggio e di tipo B), per il commercio itinerante; sono inoltre previsti i casi di revoca e sospensione delle autorizzazioni nonché le norme da osservare per i casi di subingresso.

Sono state inoltre definite le tipologie di mercati ed è stata confermata la necessità di un provvedimento formale di riconoscimento regionale per l'istituzione dei nuovi mercati o per le modifiche o variazioni di quelli esistenti.

È stato ribadito il divieto di svolgimento dei mercati domenicali e festivi, con l'eccezione di quelli istituiti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 114/1998, prevedendo la necessità per i Comuni di predisporre un calendario annuale dei mercati con le eventuali deroghe, non più di 8 giornate l'anno, che possono anche non coincidere con quelle previste per il commercio su aree private.

Altra importante innovazione della legge regionale è stata la nuova regolamentazione dei mercatini dell'antiquariato o del collezionismo; si è ritenuto necessario riordinare la norma che regolava tali manifestazioni, in precedenza denominate mostre mercato; con la modifica apportata dalla presente legge potranno partecipare a tali mercatini gli operatori professionisti, cioè muniti di autorizzazione. I cosiddetti "hobbisti" continueranno ad accedere solo a sei mercatini all'anno, dovranno munirsi di un tesserino di riconoscimento, personale, non cedibile, con foto e dovranno esporre i prezzi dei propri prodotti, che non potranno superare le 500 mila lire ciascuno. Le nuove regole relative all'obbligo dell'esposizione dei prezzi e del valore massimo di ciascun prodotto venduto entrano in vigore da subito; le altre disposizioni invece avranno efficacia dal 1 gennaio 2002.

Si è voluto porre un limite agli inconvenienti che la normativa precedente aveva comportato, soprattutto a causa degli abusi realizzati da molti operatori, fra cui anche commercianti professionisti, che si sono presentati in tali manifestazioni come hobbisti e quindi senza necessità di particolari adempimenti fiscali, con conseguenti elusioni delle norme vigenti ed a fronte di una difficile attività di vigilanza in termini di capillarità ed uniformità sull'intero territorio regionale.

È stato inoltre ribadito che il commercio su determinate aree, aeroporti, stazioni ed autostrade deve essere svolto solo previo nulla osta della competente autorità.

Nella legge regionale è inoltre recepita la definizione di "fiera", così come individuata dal D.Lgs. n. 114/1998 e

sono state definite le relative modalità di partecipazione a tali manifestazioni.

È inoltre stato previsto che, ai fini del monitoraggio del settore del commercio previsto dalla citata legge regionale n. 37/1999, i Comuni sono tenuti ad inviare periodicamente i dati necessari relativi ai propri mercati, posteggi, autorizzazioni relativi ad ogni anno.

La conversione dai vecchi ai nuovi titoli autorizzatori deve essere effettuata nel modo più semplice possibile per i Comuni e meno oneroso per gli operatori; è stato infatti deciso che tale conversione opera automaticamente per chi possiede autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 112/1991 e della legge regionale n. 8/1995, mentre per chi ancora possiede autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 398/1976, o comunque in tutti i casi di subingresso, i Comuni provvedono a rilasciare i nuovi titoli autorizzatori.

Sono infine stati inseriti i poteri sostitutivi della Giunta regionale, in caso di inerzia da parte dei Comuni nel provvedere a quanto stabilito dalla legge regionale.

L'articolo 1 riguarda le finalità della legge regionale.

L'articolo 2 descrive i compiti dei Comuni.

L'articolo 3 riguarda il rilascio delle autorizzazioni con posteggio.

L'articolo 4 riguarda il rilascio delle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante.

L'articolo 5 indica i casi di revoca e sospensione delle autorizzazioni.

L'articolo 6 regola le ipotesi di subingresso delle autorizzazioni.

L'articolo 7 descrive le tipologie di mercati e indica i casi in cui deve avvenire uno specifico riconoscimento degli stessi da parte della Regione.

L'articolo 8 riguarda i mercati domenicali e festivi.

L'articolo 9 regola i mercatini dell'antiquariato e del collezionismo.

L'articolo 10 prevede la norma sull'esercizio dell'attività negli aeroporti, stazioni e autostrade.

L'articolo 11 contiene la definizione di fiera e le relative modalità di partecipazione.

L'articolo 12 descrive le ipotesi di monitoraggio del settore del commercio su aree pubbliche.

L'articolo 13 contiene i criteri per gli orari del commercio su aree pubbliche.

L'articolo 14 contiene le norme transitorie e finali.

L'articolo 15 prevede l'abrogazione della normativa precedente.

3. Struttura di riferimento

Direzione commercio

4. Note agli articoli

Di seguito vengono riportate le norme statali e regionali citate.

Nota all'art. 1:

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59"

Nota all'art. 2:

Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

Legge 28 marzo 1991, n. 112 "Norme in materia di commercio su aree pubbliche"

Legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 "Disciplina e delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di commercio su aree pubbliche"

Legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel veneto"

Nota all'art. 9:

Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale"

Legge 20 novembre 1971, n. 1062 "Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte"

Nota all'art. 14:

Legge 19 maggio 1976, n. 398 "Disciplina del commercio ambulante"

Decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248 "Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente norme in materia di commercio su aree pubbliche"

5. Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali

- L'art. 15 ha abrogato la legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 (fatto salvo quanto previsto al comma 7 dell'art. 14)